

*Inform@Mail n. 03 del 01 marzo 2024*

## In evidenza

**FISCO: Novità del periodo** Pag. 2

**SCADENZARIO MARZO 2024** Pag. 5

### ADEMPIMENTI

Contribuzione 2024 per artigiani e commercianti Pag. 7

Dichiarazione iva relativa al 2023 - versamento del saldo IVA Pag. 8

Certificazione unica 2024 - invio all'agenzia delle entrate e consegna al contribuente Pag. 9

### GUIDE OPERATIVE

Distacco del personale Pag. 15

TD28: nuove specifiche tecniche il codice Pag. 16

Note di variazione: TD04 e TD05 Pag. 17

La fattura elettronica per i forfetari Pag. 21

### Imputazione temporale dei pagamenti tramite bonifico

Nel corso della videoconferenza dell'1.2.2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'imputazione temporale dei pagamenti effettuati tramite bonifico che intervengono a cavallo d'anno. La questione rileva per i contribuenti che, nella determinazione del reddito, applicano il principio di cassa, quali, ad esempio: gli esercenti arti e professioni in regime "ordinario"; i contribuenti forfetari; i contribuenti in regime di vantaggio; le imprese in contabilità semplificata. Nell'ipotesi del pagamento, tramite bonifico, di spese inerenti all'attività professionale, ai fini dell'imputazione temporale dell'onere rileva il momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento alla banca. Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29.12.2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2.1.2024, secondo l'Agenzia "il costo sostenuto «per cassa» è riferito all'anno 2023" (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024). Nel caso speculare dell'incasso di compensi tramite bonifico, rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità"): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38). Così, si supponga che in data 29.12.2023 il cliente di un professionista abbia effettuato un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e l'accredito della somma sul conto corrente del professionista sia intervenuto il 2.1.2024. In tal caso il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 (e non del 2023) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2025.

### Risposte Agenzia delle Entrate videoconferenza 1.2.2024

### Fatturazione elettronica - Codice TD28 - Specifiche tecniche versione 1.8

Fra le novità della nuova versione delle specifiche tecniche (1.8), rilasciata il 12.12.2023 e applicabile dall'1.2.2024, è presente un'ulteriore funzione attribuita al codice TD28. Tale codice è attualmente utilizzabile per comunicare gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta. La normativa sanmarinese (decreto delegato 5.8.2021 n. 147) permette tuttora l'emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi di minori dimensioni (ricavi inferiori a 100.000,00 euro nell'anno solare precedente). Conseguentemente, l'operatore nazionale che riceva un documento analogico con addebito dell'imposta da tali operatori economici, è tenuto a utilizzare il codice TD28 per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Dal febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l'art. 6 co. 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento. DL "Anticipi" 145/2023.

### Bonus psicologo - domande per l'anno 2023 - presentazione

Con la circ. 15.2.2024 n. 34, l'INPS ha dettato le istruzioni per l'individuazione dei destinatari, delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del bonus psicologo ex art. 1-quater co. 3 del DL 228/2021, reso strutturale dall'anno 2023 dall'art. 1 co. 538 della L. 197/2022 e attuato con DM 24.11.2023. I beneficiari del bonus psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico: residenti in Italia; con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro. Il beneficio è riconosciuto per un importo

massimo di 50,00 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in:

- 1.500,00 euro, se l'ISEE è inferiore a 15.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, se l'ISEE è compreso tra 15.000,00 e 30.000,00 euro;
- 500,00 euro, se l'ISEE è superiore a 30.000,00 e non superiore a 50.000,00 euro.

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia". Per l'annualità 2023, le domande possono essere presentate dal 18.3.2024 e fino al 31.5.2024. Per quelle successive occorre attendere apposito messaggio INPS. Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'INPS redigerà le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del: valore ISEE più basso; dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di parità di ISEE. Al termine del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redigerà le graduatorie e il beneficiario avrà 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuiti. **Circ. INPS 15.2.2024 n. 34**

---

### **Tributi locali - ravvedimento dell'omessa dichiarazione**

Con una risposta resa nel corso della videoconferenza dell'1.2.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riconosciuto che, per i tributi locali, è possibile perfezionare il ravvedimento dell'omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni. Pertanto, se la dichiarazione relativa ai tributi locali è presentata:

- entro i 90 giorni dal termine prescritto, per il ravvedimento si applica la riduzione ad un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione, ex art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- dopo i 90 giorni dal termine, la sanzione viene ridotta secondo le ulteriori previsioni dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

### **Risposte MEF videoconferenza 1.2.2024**

---

### **Riforma dell'IRPEF per il 2024 - chiarimenti**

Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma dell'IRPEF per il 2024, di cui al DLgs. 216/2023. Per effetto della modifica alle detrazioni di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, operata dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023, l'art. 1 co. 3 dello stesso DLgs. prevede che, per il solo periodo d'imposta 2024, l'importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75,00 euro ai fini della verifica della spettanza del "trattamento integrativo della retribuzione". L'importo di 75,00 euro rappresenta l'incremento della detrazione previsto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del "trattamento integrativo". La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75,00 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955,00 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera, che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023. Viene ribadito che, in relazione alle agevolazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR e che, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni (c.d. "reddito di riferimento"), si deve tener conto anche:

- dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all'imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

- della quota di agevolazione ACE, di cui all'art. 1 del DL 201/2011.

In relazione all'ACE, infatti, anche se l'art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti. Per consentire alle Regioni e alle Province autonome di "ricepire" la nuova struttura degli scaglioni IRPEF, in vigore per il solo periodo d'imposta 2024, in relazione alle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'art. 3 co. 1 del DLgs. 216/2023 prevede il differimento al 15.4.2024 del termine previsto per l'approvazione di tali aliquote e la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali. A questo proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2024 specifica che, nonostante l'art. 50 co. 3 del DLgs. 446/97 richieda la pubblicazione della legge relativa alle addizionali regionali nella Gazzetta Ufficiale, tale obbligo deve ritenersi assolto con la pubblicazione della legge nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, che, per tali leggi, assolve alla stessa funzione riconosciuta alla Gazzetta Ufficiale. **Circ. Agenzia delle Entrate 6.2.2024 n. 2**

---

#### **IMU immobili strumentali: totale indeducibilità dall'IRAP**

IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano, anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRAP. **Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 2024, n. 21**

---

#### **Accertamento e concordato preventivo biennale: decreto attuativo in G.U.**

Entra in vigore dal 22 febbraio 2024 il decreto con le novità in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Al **concordato preventivo biennale** potranno **accedere** i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. In tema di **accertamento**, tra le molteplici novità, si prevede che, tra le informazioni da inserire nello **schema di provvedimento** inviato al contribuente ai **fini del contraddittorio**, debba essere incluso anche l'**invito** alla presentazione di un'istanza per la definizione dell'**accertamento con adesione**. **D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (G.U. 21 febbraio 2024, n. 43)**

## SCADENZARIO MARZO 2024

**Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.**

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
<b>04 Lunedì</b>	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2024.	Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.
<b>15 Venerdì</b>	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	<p><b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b> in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>	<p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
<b>18 Lunedì</b>	Soggetti IVA	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;</li> <li>• relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p>	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
	Soggetti IVA	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente con il codice tributo 6002 (febbraio 2024).	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia

	Soggetti Iva	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo con il Codice tributo 6099 - <i>Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.</i>	delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	
	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	
	Società di capitali	Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA, con il codice 7085 - <i>Tassa annuale vidimazione libri sociali.</i> La tassa è dovuta in misura forfetaria.	
	Sostituti d'imposta	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2024) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2023.	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
<b>25 Lunedì</b>	Operatori intracomunitari con obbligo <u>mensile</u>	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di <b>febbraio 2024</b> .	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
<b>31 Domenica (02/04/24)</b>	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIAMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2024.	Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il

	per il regime della "cedolare secca"	modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.
--	--------------------------------------	---

## ADEMPIMENTI

### CONTRIBUZIONE 2024 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

*Con la circ. 7.2.2024 n. 33, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni speciali Artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando le aliquote e i valori reddituali da utilizzare.*

#### **ALIQUTE**

Si conferma il valore dell'aliquota "base" pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla Gestione Commercianti va sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale pari al 24,48%. Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (23,70% per gli artigiani e 24,18% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.

#### **VALORI REDDITUALI**

Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.415,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 91.680,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a 119.650,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data. In merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l'INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per quest'anno è pari a 55.008,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% di cui all'art. 3-ter del DL 384/92.

#### **CONTRIBUTI SUL MINIMALE DI REDDITO**

In base alle aliquote e ai valori reddituali indicati, l'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2024 risulta così determinato:

- per gli iscritti alla Gestione Artigiani è pari a 4.427,04 euro annui (4.371,80 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni), ovvero 368,92 euro mensili (364,32 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);
- per gli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali è pari a 4.515,43 euro (4.460,19 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni), ovvero 376,29 euro mensili (371,69 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

#### **TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, da effettuare tramite modello F24, l'INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

- 16.5.2024;
- 20.8.2024;
- 18.11.2024;
- 17.2.2025.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo e secondo acconto 2024, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

## DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2023 - VERSAMENTO DEL SALDO IVA

*Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.*

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il saldo IVA relativo al 2023 deve quindi essere versato entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato). In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica) deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%). Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi. Pertanto, il 30° giorno successivo all'1.7.2024 scade il 31.7.2024. In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

### **OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo. La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023. Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.

### **Scadenza delle rate**

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre). In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione. Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

### **Numero massimo di rate**

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro l'1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.

### **Interessi dovuti per la rateizzazione**

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM

21.5.2009. Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.

## CERTIFICAZIONE UNICA 2024 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSEGNA AL CONTRIBUENTE

*L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativi all'anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 7.2.2024) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:*

- *trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2024);*
- *utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituto, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2024, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".*

Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024. Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2024.

### **AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

La Certificazione Unica 2024 riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2023, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2023 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi"), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;

- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

### **Redditi esenti**

La Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

### **Compensi erogati ai “contribuenti minimi” e ai “contribuenti forfettari”**

La Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2023:

- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).
- Analogamente, la Certificazione Unica 2024 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2023:
- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 1 co. 67 della L. 190/2014).

### *Esclusione dalle Certificazioni Uniche 2025*

Per effetto dell'art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), a decorrere dall'anno di imposta 2024, la Certificazione Unica non dovrà più essere rilasciata, né trasmessa all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex L. 190/2014) e il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011). L'esonero si applicherà quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024. Tale esonero è collegato al fatto che, dall'1.1.2024, tutti i contribuenti che beneficiano dei suddetti regimi fiscali agevolati sono obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico.

### **Redditi erogati dai “contribuenti forfettari” ex l. 190/2014**

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall'1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019). In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2023, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2024, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9). Se tali ritenute rientrano nell'ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2024, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

## **Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale**

La Certificazione Unica 2024 non riguarda invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023);
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve contenere:
  - le generalità e il codice fiscale del contribuente;
  - la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;
  - la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
  - gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attestati l'ammontare:
  - delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  - delle ritenute operate.

## **TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2024 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all'Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
  - direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  - oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2024, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello "ordinario":

- che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione "sintetica" da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2024);
- da compilare secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello "ordinario" di Certificazione Unica 2024 è infatti costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
  - dati fiscali;
  - dati previdenziali e assistenziali;
  - dati assicurativi INAIL;
  - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle "locazioni brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2024 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

### **Principali novità**

#### **Modifica delle detrazioni d’imposta per figli a carico**

A decorrere dall’1.3.2022, a seguito dell’entrata a regime dell’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021, sono state modificate le detrazioni IRPEF per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR; in particolare:

- le detrazioni IRPEF sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma sono state abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
- sono state abrogate le disposizioni che prevedevano una maggiorazione della detrazione per i figli con meno di 3 anni di età, in quanto si applica solo l’assegno unico e universale;
- sono state abrogate le disposizioni che prevedevano una maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico e l’ulteriore detrazione per famiglie numerose di cui al co. 1-bis dell’art. 12 del TUIR, in quanto è prevista un’apposita maggiorazione dell’assegno unico e universale.

Poiché in relazione all’anno 2023 non c’è più un doppio regime delle detrazioni per i figli a carico, nel prospetto relativo ai “familiari a carico” della Certificazione Unica 2024:

- è stata eliminata la colonna 6, che era destinata ad indicare i mesi di gennaio e/o febbraio 2022 per i quali spettava la detrazione in relazione ai figli con meno di tre anni di età;
- è stata eliminata la colonna 9, in cui andavano indicati i mesi di gennaio e/o febbraio 2022 per i quali spettava la detrazione in relazione ai figli di qualsiasi età;
- la colonna 10, in cui indicare il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli a carico, di età pari o superiore a 21 anni, riguarda tutti i mesi del 2023 (e non più i mesi da marzo a dicembre 2022).

Inoltre, sono stati eliminati i punti 363, 364, 365 e 366, che riguardavano l’ulteriore detrazione per famiglie numerose.

#### **Incremento del limite di esenzione dei fringe benefit**

Ai sensi dell’art. 40 del DL 48/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio fiscalmente a carico, comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (si veda circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2023 n. 23). Per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico, per il periodo d’imposta 2023 è invece rimasto applicabile l’ordinario limite di 258,23 euro, senza estensione ai pagamenti/rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas.

#### **DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI**

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l’ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;

- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

### **TERMINE DI TRASMISSIONE**

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2024 deve avvenire entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).

#### **Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata**

Resta ferma la possibilità di differire l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile;
- entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2024 (termine per la presentazione del modello 770/2024) le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai "contribuenti forfettari" (ex L. 190/2014) o ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del 18.3.2024, le Certificazioni Uniche 2024 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, corrisposti fino al 30.6.2023, che costituiscono redditi diversi;
- le "locazioni brevi".

### **MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA**

Il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2024:

- in via telematica;

- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. “impegno cumulativo” all’invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 co. 6-bis del DPR 322/98);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell’ambito del flusso telematico (c.d. “fornitura”) è possibile:

- da parte dello stesso sostituto d’imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
- da parte dell’intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d’imposta.

### **REGIME SANZIONATORIO**

L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria del 16.3.2024, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni). Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo, anche se il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18 marzo. Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2024 (5 giorni dal 16.3.2024, anche se opera lo slittamento al 18.3.2024).

Il distacco del personale si configura, in termini generali, quale operazione soggetta ad IVA. Questa conclusione è frutto di un lungo contrasto giurisprudenziale. A norma dell'art. 8 co. 35 della L. 11.3.88 n. 67, infatti, **non sono rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo**. In sostanza, se l'impresa distaccante riaddebita all'impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato (comprensivo di oneri previdenziali, fringe benefit ecc.), l'operazione non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'IVA; diversamente, l'operazione sarebbe assoggettata ad imposta.

La norma è stata, però, ritenuta in contrasto con la disciplina comunitaria dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 11.3.2020 n. C-94/19: secondo la sentenza, infatti, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell'operazione e la presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Il ricorso alla Corte di Giustizia si è originato dal contrasto della giurisprudenza nazionale. Secondo un primo orientamento della Cassazione (Cass. 7.9.2010 n. 19129), nel momento in cui gli addebiti al distaccatario eccedono il costo del personale, dovrebbe essere assoggettato ad IVA il solo margine del distaccante (con una situazione, di fatto, equiparata a quella prevista dall'art. 26-bis della L. 24.6.97 n. 196 per la somministrazione di manodopera).

Tale orientamento è stato poi superato da Cass. SS.UU. 7.11.2011 n. 23021, secondo la quale in questi casi occorrerebbe assoggettare ad imposta tutto il corrispettivo, e non il solo margine, in quanto l'art. 8 co. 35 della L. 11.3.88 n. 67 risulterebbe applicabile ai soli casi di coincidenza assoluta tra costo del personale distaccato e importo riaddebitato: in assenza di questa coincidenza l'operazione si configurerebbe quale "mero" prestito di personale, interamente assoggettato ad imposta. Il principio è stato poi confermato da una successiva pronuncia (Cass. 3.8.2012 n. 14053). La questione è stata quindi rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea dall'ordinanza Cass. 29.1.2019 n. 2385, e si è conclusa con la "bocciatura" della normativa nazionale. La sentenza 11.3.2020 n. C-94/19 ha, infatti, stabilito che l'operazione è soggetta ad imposta tutte le volte in cui tra le parti intercorre un rapporto giuridico nell'ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2.3.2021 n. 5601, 5609 e 5615, Cass. 19.7.2021 n. 20589 e Cass. 5.4.2022 n. 10905), per cui, ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività, l'operazione è soggetta ad imposta (la quale risulta, quindi, detraibile da parte del destinatario del servizio) indipendentemente dall'importo del corrispettivo.

#### **Distacchi operati nel contesto di contratti più ampi**

Nessuna esclusione da IVA può, in ogni caso, essere fatta valere nel momento in cui il distacco avvenga nel complesso di un contratto più ampio (es. comprensivo dell'affitto di macchinari, software ecc.), casi nei quali la prestazione - da considerare nella sua unitarietà - è assoggettata ad imposta (ris. Agenzia delle Entrate 5.11.2002 n. 346 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.7.2019 n. 224).

#### **Distacchi dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana**

Non rileva ai fini IVA il distacco operato dalla casa madre estera alla sua stabile organizzazione nel contesto del trasferimento di asset e di funzioni che si qualifica come trasferimento di azienda, nemmeno in presenza di opzione per il Gruppo IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2022 n. 318).

## TD28: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IL CODICE

*Una delle principali novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.*

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta. Pur essendo previsto, infatti, l'obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un'esclusione da tale obbligo, permettendo l'emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro. L'operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell'imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Dal febbraio del prossimo anno, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana. A fronte di tale irregolarità l'art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento. Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via Sdl, indicando, tra l'altro, oltre al codice TD28:

- i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
- i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
- la data di effettuazione dell'operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
- il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.

La modifica che interessa il codice TD28 non è l'unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate. Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all'art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l'imposta dovuta portando in detrazione dall'IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell'operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti. Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l'elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:

- “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
- “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
- “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l'altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento. In tale circostanza, all'interno

del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.

#### **E-fatture B2C consultabili senza adesione**

Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023). È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.

### **NOTE DI VARIAZIONE: TD04 E TD05**

*L'emissione di note di variazione IVA in diminuzione (c.d. note di credito), dell'imponibile e/o dell'imposta, è disciplinata dall'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72. A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.*

Le fattispecie che consentono l'emissione delle note di variazione in diminuzione sono:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (art. 26 co. 2 del DPR 633/72);
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (art. 26 co. 2 del DPR 633/72);
- rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti (art. 26 co. 3 del DPR 633/72);
- mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72), con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 (art. 18 del DL 73/2021 e art. 3-bis del DL 228/2021);
- mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (art. 26 co. 3-bis lett. b) del DPR 633/72);
- risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento di una delle due parti; tipicamente, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente (art. 26 co. 9 del DPR 633/72).

#### **Note entro il termine di un anno**

Secondo quanto previsto dall'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la nota di credito deve essere emessa entro il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria qualora la variazione dell'imponibile o dell'imposta si verifichi:

- a seguito del sopravvenuto accordo tra le parti;
- nell'ipotesi di errori nella fatturazione.

Rientrano in questo ambito anche sconti e abbuoni, nel caso in cui la riduzione del corrispettivo sia frutto di un sopravvenuto accordo tra le parti (ris. 42/E/2009). Il termine di un anno deve essere rispettato anche nel caso di differenze inventariali rilevate dal depositante presso i locali del depositario (ris. 166/E/2005).

#### **Note senza limiti temporali**

L'emissione della nota di credito non è vincolata al rispetto del termine annuale nel caso di: dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

- abbuoni o sconti previsti contrattualmente, inclusi gli abbuoni concessi al consumatore finale tramite "buoni-sconto" (ris. 147/E/2008), purché non dipendenti da un sopravvenuto accordo tra le parti;
- mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, per assoggettamento a procedure concorsuali (o assimilate) oppure a causa di procedure esecutive (rimaste infruttuose).

La variazione in diminuzione senza limiti di tempo può essere effettuata, altresì:

- in presenza di una clausola risolutiva parziale contenuta in un contratto di compravendita (ris. 85/E/2009);
- nel caso in cui una disposizione di un decreto-legge non convertito abbia previsto un'aliquota IVA più elevata (ris. 106/E/2007).

### **Termine ultimo per il diritto alla detrazione**

Resta fermo che la nota di variazione deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l'esercizio della detrazione IVA ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto (circ. 20/E/2021).

Se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2023, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2023, vale a dire entro il 30.4.2024. Se la nota è emessa nel periodo dall'1.1.2024 al 30.4.2024, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2024, da presentare entro il 30.4.2025.

Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire presentando una dichiarazione integrativa IVA "a favore" ai sensi dell'art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. 20/E/2021 e risposta a interpello 663/E/2021). La possibilità di ricorrere all'istituto della restituzione dell'imposta di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72 non è ammessa per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo (circ. 20/E/2021, risposta a interpello 592/E/2020, 309/E/2022 e 592/E/2022). È possibile, invece, avvalersi dell'istituto laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso in cui il cessionario o committente non ha registrato le fatture ricevute, né proceduto alla detrazione della relativa imposta (risposta a interpello 762/E/2021).

### **Modalità di rettifica**

Per effettuare la variazione in diminuzione, è emesso un documento di carattere analogo alla fattura, contenente la dizione "nota di credito" o similare, l'indicazione dell'ammontare della variazione dell'imponibile e/o della relativa imposta (con applicazione della stessa aliquota dell'operazione originaria) e gli estremi della fattura rettificata (ris. 147/E/2008). È possibile l'emissione del documento rettificativo in forma semplificata (art. 21-bis del DPR 633/72), indipendentemente dal relativo importo (circ. 18/E/2014). La variazione in diminuzione comporta, per il cedente o prestatore, il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente:

- registrando la nota di variazione nel registro degli acquisti (art. 26 co. 2 del DPR 633/72);
- oppure mediante apposita annotazione in rettifica, con segno negativo, nel registro nel quale è stata annotata l'operazione originaria (registro delle vendite o registro dei corrispettivi, a

seconda dei casi) ai sensi dell'art. 26 co. 8 del DPR 633/72 (cfr. C.M. 9.8.75 n. 27, C.M. 23.2.94 n. 13).

#### Emissione in formato elettronico

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche le note di credito devono essere predisposte in formato XML e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). Il provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (sostituito dal provv. n. 433608/2022) stabilisce che:

- non è gestita dal SdI la richiesta di emissione della nota di variazione avanzata dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore;
- qualora il cedente o prestatore abbia registrato una fattura elettronica scartata dal SdI, l'eventuale variazione contabile valida ai soli fini interni non richiede la trasmissione di una nota al SdI.

Ai fini della compilazione del file XML, è adottato il codice "TD04" per le note di credito e il codice "TD08" per le note di credito semplificate. Inoltre, è richiesta l'indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di "TD04" e nel blocco 2.1.2 nel caso di "TD08" (Guida alla compilazione delle fatture elettroniche Agenzia delle Entrate).

#### Note di credito di sola IVA

Seppur non prevista normativamente, la variazione della sola imposta è stata ammessa dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio in relazione all'agevolazione prima casa (cfr. circ. 4/E/2015, R.M. 187/E/2000 e C.M. 1/E/94). È stato, quindi, precisato che le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente "laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota".

#### Abbuoni o sconti

La nota di variazione in diminuzione è consentita solo in presenza di abbuoni o sconti previsti a livello contrattuale. Se la riduzione dell'imponibile, però, dipende da "condizioni contrattuali che (...) si verificano successivamente all'emissione della fattura" (ris. 36/E/2008), la nota di variazione deve essere emessa entro il termine tassativo di un anno dall'effettuazione dell'operazione, a norma dell'art. 26 co. 3 del DPR 633/72. Rientrano in questo ambito le variazioni in diminuzione del corrispettivo concesse per "consuetudine commerciale", in quanto assimilabili alle variazioni che si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti (ris. 36/E/2008). Ai fini della variazione, rilevano anche:

- gli sconti concessi direttamente dal produttore al consumatore (cfr. Corte di Giustizia 24.10.96, causa C-317/94; Cass. 16.10.2015 n. 20964);
- gli sconti pattuiti verbalmente, anche successivamente alla stipula del contratto originario (Cass. 22.6.2001 n. 8558).

#### Procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021

In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale" (art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72, applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso; art. 3-bis del DL 288/2021). Nello specifico (art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72), il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale a decorrere, rispettivamente, dalla data:

- della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale (fallimento, per le procedure aperte prima del 15.7.2022);
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'emissione della nota di variazione in diminuzione, a decorrere dalla data di cui sopra, non è preclusa al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente (circ. 20/E/2021). Qualora il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore deve effettuare una variazione in aumento (art. 26 co. 5-bis del DPR 633/72). Di riflesso, il cessionario o committente, previa registrazione del documento di addebito, ha il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

### **Procedure concorsuali avviate prima del 26.5.2021**

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26.5.2021, in caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, secondo la prassi amministrativa il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione:

- per il fallimento, in presenza di piano di riparto, in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce tale piano (ris. 120/E/2009) o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (C.M. 77/E/2000 e risposta a interpello 328/E/2019);
- per il fallimento, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura (ris. 155/E/2001 e ris. 195/E/2008);
- per il concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale (art. 186-bis del RD 267/42), con la definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 77/E/2000, circ. 8/E/2017, risposta a interpello 801/E/2021; in altri termini, rileva il compimento del piano di riparto (risposta a interpello 113/E/2018);
- per la liquidazione coatta amministrativa, con il decorso dei termini per l'approvazione del piano di riparto (C.M. 77/E/2000).

Il tenore letterale dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, ai fini dell'emissione della nota di credito, richiede infatti che la procedura concorsuale si sia rivelata "infruttuosa", non potendosi ritenere sufficiente "la mera pendenza della procedura" (ris. 195/E/2008). In merito al dies a quo per l'emissione della nota di variazione in diminuzione, Cass. 16.11.2020 n. 25896 ha affermato che l'emissione della nota ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura concorsuale. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE 23.11.2017, causa C-246/16, ha stabilito che non è conforme alla direttiva in tema di IVA la previsione nazionale, all'epoca vigente, che richiede, ai fini dell'emissione della nota di credito per il fornitore, l'infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente (laddove in Italia una procedura concorsuale può avere anche durata superiore ai 10 anni).

### **Procedure assimilate**

Per le procedure c.d. "assimilate" alle procedure concorsuali, la nota di credito, a fronte del mancato pagamento (anche parziale) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, può essere emessa a partire dalla data:

- del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento.

Per questi due istituti, dunque, la nota di credito può essere emessa già a decorrere dal momento in cui viene rilevata la perdita su crediti ai fini delle imposte sui redditi (circ. 31/E/2014). Non sono, invece, previste modalità per l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione per le procedure di risoluzione della crisi d'impresa di cui alla L. 3/2012, vale a dire l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore.

### **Procedure esecutive individuali**

Secondo quanto disposto dall'art. 26 co. 2 e 12 del DPR 633/72, il cedente o prestatore, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, può altresì emettere nota di variazione in diminuzione in presenza di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa. Ai fini in esame, per procedura esecutiva "infruttuosa" si intende in ogni caso:

- il verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario attestante l'assenza di beni o crediti del debitore da pignorare (ovvero l'impossibilità di accedere al domicilio del debitore o, ancora, la sua irreperibilità);
- l'asta per la vendita del bene pignorato deserta per tre volte, cosicché il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

### **Note di credito e imposta di bollo**

Ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 costituiscono atti soggetti ad imposta di bollo, oltre alle fatture, anche le "note, conti e simili documenti (...) recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi". Di conseguenza, si ritengono ricomprese anche le note di credito.

L'art. 6 della stessa Tariffa, disciplinando l'alternatività tra imposta di bollo ed IVA, stabilisce che sono esenti da bollo le fatture e gli "altri documenti di cui agli artt. 13 e 14 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA".

Per cui, combinando il disposto degli artt. 6 e 13 citati, ne discende che le note di credito risultano esenti da imposta di bollo laddove relative al pagamento di corrispettivi di "operazioni assoggettate ad IVA" (nella nozione prevista dal DPR 642/72 in materia di imposta di bollo).

## **LA FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETARI**

*Art. 18 co. 2 e 3 del DL. 30.4.2022 n. 36, artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72, art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 433608*

### **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA**

A decorrere dall'1.1.2024 sono tenuti all'emissione della fattura elettronica via Sdl anche i soggetti passivi aderenti ai regimi di franchigia che sino al 31.12.2023 ne erano esonerati. In virtù di quanto disposto dall'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, devono emettere e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

- hanno aderito al "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011),
- adottano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014),
- hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, che, nell'anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000,00 euro.

Coloro che avevano oltrepassato tale soglia erano già soggetti all'obbligo dall'1.7.2022.

### **CONTENUTO DELLA FATTURA**

Le regole per la predisposizione e trasmissione mediante Sistema di Interscambio della fattura elettronica in formato XML sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, sostituito dal provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 433608 e dalle specifiche tecniche allegate sub A allo stesso provvedimento. Si riporta, di seguito, il contenuto minimo della fattura elettronica ordinaria e semplificata, sottolineando come si debba in ogni caso preliminarmente riferirsi, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72.

### **Fattura ordinaria per soggetti in regime forfetario**

Il contenuto minimo della fattura ordinaria emessa in formato XML via Sdl dai soggetti che beneficiano del regime forfetario, è riassunto nello schema seguente.

Regime fiscale	Selezionare il regime fiscale valido per la fattura che viene generata. Nel caso di specie, scegliere il codice RF19 - regime
----------------	---

	forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014).
Campo <CodiceDestinatario>	Indicare il codice destinatario, se disponibile.
Campo <PECDestinatarior>	Inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal destinatario, nel caso in cui non sia stato fornito il codice destinatario.
Codice <TipoDocumento>	TD01, se fattura, o TD06, se parcella.
Campo <CedentePrestatore>	Dati del fornitore dei beni o prestatore dei servizi.
Campo <CessionarioCommittente>	Dati del cessionario o del committente.
Campo <Data>	Data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, da determinarsi secondo le regole previste dall'art. 6 del DPR 633/72.
Campo <Numero>	Numero della fattura.
Campo <Descrizione>	Descrizione dell'operazione.
Campo <ImponibileImporto>	Imponibile (prezzo del bene o compenso per il servizio).
Campo <AliquotaIVA>	Valore "0".
Campo <Natura>	Indicare il codice natura <N2.2>, rubricato "Operazioni non soggette - altri casi".
Campo <DatiCassaPrevidenziale>	Da compilare, in caso di soggezione a cassa previdenziale, per la richiesta del contributo integrativo. In tale circostanza, occorrerà riportare l'imponibile, inserire il valore "0" nel campo relativo all'imposta e indicare il codice natura <N2.2>, nel relativo campo.
Campo <DatiBollo>	Compilare nel caso in cui l'importo dell'operazione sia superiore a 77,47 euro. In tal caso è obbligatorio compilare il campo <BolloVirtuale>, mentre risulta opzionale la compilazione del campo <ImportoBollo>.

Ai sensi dell'art. 1 co. 67 della L. 190/2014, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Conseguentemente, al fine di evitare che venga applicata la ritenuta, i contribuenti sono tenuti a rilasciare al committente una dichiarazione dalla quale si evinca che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. In assenza di indicazioni specifiche sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria, tale dichiarazione può essere riportata nella fattura elettronica, alternativamente:

- nel campo 2.1.1.11 <Causale>;
- nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

#### **Fattura semplificata per soggetti in regime forfetario**

In luogo della fattura ordinaria, per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro è consentita l'emissione della c.d. fattura "semplificata". Il contenuto minimo di tale fattura, qualora emessa in formato XML via Sdl dai soggetti che beneficiano del regime forfetario è riassunto nello schema seguente.

Regime fiscale	Selezionare il regime fiscale valido per la fattura che viene generata. Nel caso di specie, scegliere: regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014).
Campo <CodiceDestinatario>	Indicare il codice destinatario, se disponibile.
Campo <PECDestinatarior>	Inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal

	destinatario, nel caso in cui non sia stato fornito il codice destinatario.
Codice <TipoDocumento>	TD07.
Campo <CedentePrestatore>	Dati del fornitore dei beni o prestatore dei servizi.
Campo <CessionarioCommittente>	Dati del cessionario o del committente. Qualora il soggetto sia stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA; in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, può essere riportato il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Campo <Data>	Data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, da determinarsi secondo le regole previste dall'art. 6 del DPR 633/72.
Campo <Numero>	Numero della fattura.
Campo <Descrizione>	Descrizione dell'operazione.
Campo <Importo>	Imponibile (prezzo del bene o compenso per il servizio).
Campo <ImpostalVA>	Valore "0".
Campo <Natura>	Indicare il codice natura <N2.2>, rubricato "Operazioni non soggette - altri casi".
Campo <BolloVirtuale>	Compilare nel caso in cui l'importo dell'operazione sia superiore a 77,47 euro.

#### **SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLA FATTURA**

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto alcuni servizi per la predisposizione e l'invio della fattura elettronica. In particolare:

- il software di compilazione della fattura elettronica, reperibile al seguente link (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/software-compilazione-fattura-elettronica>), permette di predisporre il file XML da inviare al Sistema di Interscambio.
- l'App "FatturAE", per smartphone e tablet, consente sia la generazione del file XML che l'invio al SdI;
- il portale "Fatture e Corrispettivi" contiene tutti i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e permette, quindi, la predisposizione del file XML, nonché il suo invio (oltre al monitoraggio dello stesso).